

L.R. 3 aprile 1995, n. 40

Utilizzo dell'aliquota relativa ai giacimenti petroliferi in Val D'Agri

Publicata nel B.U. Basilicata 3 aprile 1995, n. 25.

Art. 1

L'aliquota relativa ai giacimenti petroliferi siti nella Val d'Agri devoluta alla Regione ai sensi della legge 11 gennaio 1957, n. 6 è destinata allo sviluppo delle attività economiche ed all'incremento industriale del comprensorio interessato così come delimitato dalla Tabella A.

Art. 2

Nel bilancio di previsione è istituito annualmente il "Fondo per lo sviluppo delle attività economiche e l'incremento produttivo ed industriale della Val D'Agri" costituito dai trasferimenti dello Stato a titolo di compartecipazione regionale all'imposta erariale sul prodotto di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi estratti di cui alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, al netto degli oneri a carico della Regione Basilicata derivanti dagli accordi stipulati con l'ENI S.p.A.

Art. 3

L'utilizzo del fondo di cui al precedente art. 2 avviene mediante piani biennali di interventi approvati dalla Regione tenuto conto delle proposte della Provincia e degli enti locali interessati

Art. 4

Nel periodo di validità dell'esonero di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9 il fondo di cui al precedente art. 2 è comunque alimentato dalle quote non investite nella prospezione non esclusiva o nella ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi.

Art. 5

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Tabella "A"

Comprensorio della Val D'Agri:

Comuni di: Brienza, Calvello, Corleto, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Laurenzana, Marsiconuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Paterno di Lucania, Sant'Arcangelo, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Sarconi, Sasso di Castalda, Satriano, Spinoso, Tramutola, Viggiano.